

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4174 del 14/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE). Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attività di fabbricazione di macchine per autofficine e gommisti, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4342 del 13/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 30626/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE). **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **fabbricazione di macchine per autofficine e gommisti**, autorizzata con atto di **A.U.A. n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016**

### **LA RESPONSABILE**

VISTA la domanda in data 26.10.2017, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12348 del 31.10.2017, presentata allo stesso SUAP in data 26.10.2017, protocollo istanza SUAP n. 29805/2017, dalla Ditta OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L., nella persona di Giulio Curreli, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la "modifica sostanziale" dell'attività di fabbricazione di macchine per autofficine e gommisti, autorizzata con l'atto di AUA n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, autorizzata con l'A.U.A. sopra citata, relativamente alla matrice aria e all'impatto acustico, mentre viene dichiarato un "proseguimento senza modifiche" per gli scarichi idrici;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016;

PRESO ATTO che il progetto di variante prevede:

- l'installazione di una nuova emissione denominata E33 per l'attivazione di un impianto di aspirazione nel reparto saldatura;

- modifiche riguardanti l'emissione E17 (Tunnel pretrattamento IN-Sgrassaggio alcalino) per l'utilizzo di un nuovo prodotto nella fase di sgrassaggio;

- modifiche riguardanti le emissioni E19 (cataforesi) ed E20 (forno cataforesi/asciugatura) per l'utilizzo di nuovi prodotti nella fase di cataforesi. Per tali emissioni, già autorizzate come attività compresa nell'art. 275 - Emissioni di COV - del D.Lgs 152/06, Parte V, Allegato III, Parte II “Attività e soglie di consumo solvente”, Punto 2 “Attività di rivestimento”, lettera c): “Superfici metalliche e di plastica [...], con una soglia di consumo solvente superiore a 5 Ton/anno”, la Ditta chiede di escludere tale attività dalla presentazione annuale del Piano di gestione solventi in quanto, con le modifiche proposte, il consumo di solvente risulterebbe inferiore al valore di soglia previsto;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto di AUA precedentemente citato, non oggetto di modifica, che

vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalla precedente istruttoria risulta, in particolare quanto segue:

- l'emissione denominata E15bis (bruciatore lava pezzi con un generatore di calore da 0,042 MW), può essere esclusa dall'autocontrollo annuale, vista la ridotta potenzialità;
- per le emissioni denominate E21 (Raffreddamento cataforesi), E25 (Raffreddamento polvere 1) ed E26 (Raffreddamento polvere 2), non sono previsti inquinanti;

Vista la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, Prot. n. PGFE/2017/14458 del 22.12.2017, con la quale non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio del nuovo atto ed esprime le proprie valutazioni e prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera. Nella stessa relazione, in particolare viene espresso quanto segue:

- nuova **Emissione E33-Saldatura**: la Ditta ha dichiarato che detto punto di emissione rientra tra gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06, pertanto i limiti e le prescrizioni sono quelli previsti al punto 4.29, dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010;
- **Emissione esistente E17**: parere favorevole all'utilizzo del nuovo prodotto denominato Gardobond-Additive H 7370/1 nella fase di sgrassaggio;
- **Emissioni E19 ed E20**: parere favorevole all'utilizzo dei nuovi prodotti denominati Cathoguard 570, Chatoguard 800 Grau, Cathoguard Farblos e Neutralisationsmittel nella fase di cataforesi e in merito all'esclusione dalla presentazione annuale del Piano di gestione Solventi, ritenere attinenti alla realtà impiantistico/produttiva attuale, le indicazioni previste al punto 4.7 dell'Allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 17843 del 12.07.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8485 del 13.07.2018, con cui ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente della stessa Unione, in merito alla valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa all'inserimento del nuovo impianto di aspirazione con attivazione dell'emissione E33 a servizio dell'attività di saldatura;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

#### **A D O T T A**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 9, C.F n. 01633631203 e P.I. n. 01426630388, per la **modifica**

sostanziale dell'attività di **fabbricazione di macchine per autofficine e gommisti**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con ricomprese attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Ostellato, località San Giovanni, Via Brunelleschi n. 9 sono contrassegnati con i seguenti numeri:

- **"1" di acque di seconda pioggia e meteoriche** nella fognatura acque bianche;
- **"3" di acque meteoriche** nella fognatura acque bianche;
- **"4" di acque meteoriche** nella fognatura acque bianche;
- **"5" di acque reflue di dilavamento** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed **acque reflue domestiche** (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) nella fognatura acque nere;
- **"6" di acque meteoriche** nella fognatura acque bianche;

- “7” di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

nella fognatura acque nere, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte

integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema Scarichi;

2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema Scarichi;
3. Lo scarico contrassegnato con il numero “5” delle acque reflue industriali in uscita dalle vasche di prima pioggia devono rispettare i limiti di emissione nei pozzetti di campionamento, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;
4. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati;
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
7. La Ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
8. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico;

- l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

## A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E15bis, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E22bis, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ed E32;**

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

2a.

Emissioni	<b>E1</b> Ossitaglio	<b>E3</b> Saldatura	<b>E4</b> Saldatura	<b>E5</b> Saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	9.000	14.000	18.000	10.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	20	5	5	5
Monossido di carbonio	5	10	10	10
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT

Emissioni	<b>E6</b> Saldatura	<b>E7</b> Taglio laser	<b>E8</b> Taglio laser	<b>E9</b> Macchine utensili foratrici
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	20.000	3.000	3.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	5	20	20	-
Monossido di carbonio	10	5	5	-
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT

Emissioni	<b>E10</b> Saldatura	<b>E11</b> Taglio laser	<b>E12</b> Taglio laser	<b>E13</b> Saldatura	<b>E15bis</b> Bruciatore Lavapezzi
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	27.000	3.000	3.000	30.000	250
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	10	10	10	5
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	5	20	20	5	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	---	---	---	---	35
Monossido di carbonio	10	5	5	20	100
Sistema di abbattimento	FT	FT	FT	FT	---

Emissioni	<b>E16</b> Granigliatura	<b>E17</b> Tunnel pretrattamento IN sgrassaggio alcalino	<b>E18</b> Tunnel pretrattamento OUT fosfo-decapaggio e passivazione
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	28.000	18.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	---	---
------------------------	----	-----	-----

Sostanze Alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	---	5	5
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	---	---	5
Sistema di abbattimento	FT	---	---

Emissioni	<b>E19</b> Cataforesi	<b>E20</b> Forno Cataforesi/Asciugatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	17.000	24.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	<b>E22</b> Cabina a polvere	<b>E22bis</b> Cabina a polvere	<b>E23</b> Forno Polvere IN	<b>E24</b> Forno polvere OUT
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	16.000	16.000	12.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza (m)	11	11	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	3	3	---	---
COV (espressi come C-organico totale)	---	---	50	50
Sistema di abbattimento	FT	FT	---	---

Emissioni	<b>E27</b> Fumi di combustione 1 Forno cataforesi	<b>E28</b> Fumi di combustione 2 Forno cataforesi
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2.000	2.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5	5
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	<b>E29</b> Fumi di combustione 1 Forno polvere	<b>E30</b> Fumi di combustione 2 Forno polvere
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2.000	2.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5	5
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Emissioni	<b>E31</b> Fumi di combustione 1 Pretrattamento	<b>E32</b> Fumi di combustione 2 Pretrattamento
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	3.500	3.500
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza (m)	10	10

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolato	5	5
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	350
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	35
Monossido di Carbonio	100	100
Sistema di abbattimento	---	---

Inoltre devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 2b. **Emissioni E16 ed E22:** la Ditta deve effettuare la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati periodicamente sugli impianti di abbattimento;
- 2c. **Emissioni E27, E28, E29, E30, E31 ed E32:** ai sensi del D.Lgs 152/06, Parte Quinta (Punto 1.3, Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta), le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. I limiti indicati per le Polveri e per gli Ossidi di Zolfo, si considerano rispettati mentre per gli **Ossidi di Azoto** la Ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza annuale**.
- 2d. **Emissioni E21, E25 ed E26:** in queste emissioni non devono essere presenti sostanze inquinanti;
3. Fermo restando quanto sopra indicato, la Ditta deve inoltre eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E22, E22bis, E23 ed E24, con frequenza annuale;**
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine

"annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. **EMISSIONE E14** (macchine utensili).

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

5a. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

5b. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
<b>Note</b>		

5c. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 5 a. fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

**6. EMISSIONE E15 (lavatrice).**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

6a. La pulizia di superfici con sgrassanti **non contenenti solventi** può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;

6b. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30m<sup>3</sup> e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;

6c. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>

6d. I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto sgrassaggio	
	Impianto asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi

<b>Note</b>		

6e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 6 c. fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

**7. EMISSIONE E33 (saldatura).**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

7a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

**7b) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI**

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera e **devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per quanto riguarda il parametro polveri totali**

- 7c. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e **devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per quanto riguarda il parametro polveri totali**;
- 7d. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- 7e. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici all'**Emissione E33**, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- 7f. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP** dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione **E33**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione;
- 7g. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della

misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. **Entro 90 giorni dal completamento delle opere di installazione del nuovo impianto di aspirazione**, deve essere presentata, tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che la inoltrerà al Servizio Ambiente della stessa Unione e all'Arpae, una nuova valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla

- zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
  3. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

**Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3192 del 07.09.2016.**

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**